

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 11232 del 03/06/2024 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2024/11763 del 03/06/2024
Struttura proponente:	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Oggetto:	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "MODIFICHE PER OTTIMIZZAZIONI OPERATIVE E GESTIONALI DELL'IMPIANTO ITFI" LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BOLOGNA(BO) E PROPOSTO DA HERAMBIENTE S.P.A.
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
Firmatario:	DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Denis Barbieri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Herambiente S.p.A. , con sede legale nel comune di Bologna , ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto *"Modifiche per ottimizzazioni operative e gestionali dell'impianto ITFI"*, localizzato nel comune di Bologna(BO), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2024.231015 del 05 marzo 2024) e all'ARPAE di Bologna;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) di Bologna che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2024.0528387 del 23 maggio 2024 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate non riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60) *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"*, le quali riguardano B.2.45) *"Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della Parte Quarta del decreto legislativo n.152 del 2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di*

raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della Parte Quarta del decreto legislativo n.152 del 2006) e B.2.49) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n.152 del 2006";

il progetto prevede le seguenti modifiche finalizzate all'ottimizzazione operativa e gestionale dell'impianto:

1. l'introduzione dell'operazione D13 "Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12" per la miscelazione di rifiuti/materie prime finalizzata al successivo trattamento chimico-fisico. L'attività D13 è propedeutica all'operazione D9, finalizzata a sostituire in tutto o in parte le materie prime in uso nel processo di trattamento chimico-fisico. Per la suddetta attività di miscelazione si prospetta una potenzialità massima giornaliera di 40 t/g e di 5.000 t/a. I rifiuti prodotti dall'attività D13 sono totalmente gestiti nell'operazione D9 interna nei limiti del quantitativo autorizzato in impianto che non è soggetto a variazione (149.000 t/a). L'attività di miscelazione sarà effettuata tra rifiuti e tra rifiuti e materie prime; le miscele generate saranno destinate alla sola operazione D9 in sostituzione delle materie prime;
2. l'installazione di un silo aggiuntivo per la preparazione della calce idrata per garantire la continuità nell'esercizio dell'impianto e del trattamento dei rifiuti riducendo al minimo le fermate necessarie allo svolgimento delle operazioni di carico del silo;
3. l'interruzione del monitoraggio dei parametri COD, SST ed Idrocarburi Totali allo scarico S2 delle acque di seconda pioggia della viabilità interna, in linea con quanto citato nell'atto autorizzativo vigente, dal momento che a seguito degli autocontrolli effettuati nell'ultimo triennio non si è verificato alcun superamento;
4. l'introduzione di nuovi codici EER (161001, 190299) all'elenco dei rifiuti ammessi a trattamento tramite operazione D9 e D13 dovuta alle esigenze di mercato in considerazione delle richieste da parte di diversi

produttori del territorio locale, regionale e nazionale;
5. l'utilizzo delle vasche VE1 (di emergenza) per lo stoccaggio di rifiuti per disporre di volumi "polmone" tra l'impianto di trattamento rifiuti in oggetto e il depuratore biologico attiguo cui sono destinati i reflui prodotti, consentendo dunque l'alimentazione alla sezione di chiariflocculazione;

6. il riutilizzo della vasca F (attualmente inutilizzata) per la raccolta del chiarificato della filtropressa;

si precisa che l'introduzione della nuova attività D13 non apporta variazioni rispetto al quantitativo autorizzato all'attività D9 (149.000 ton);

verificata la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata e sentita Arpae AACM di Bologna, l'Autorità Competente non ha ritenuto necessario formulare richieste di integrazioni rispetto al progetto presentato;

con nota di ARPAE Bologna (acquisita al prot. reg. con PG.2024.0307854 del 21 marzo 2024), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb;>

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "*norme in materia ambientale*";

ARPAE AACM di Bologna, sentiti gli Enti e i Servizi potenzialmente interessati, esaminata la documentazione acquisita, ha ritenuto necessario indire una riunione istruttoria per il giorno 17 aprile 2024, in modalità di videoconferenza;

a seguito della riunione istruttoria il proponente ha inviato chiarimenti volontari acquisiti agli atti con PG.2024.0411474 del 18 aprile 2024;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 21 marzo 2024, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di avviso della pubblicazione degli elaborati (dal 21 marzo al 20 aprile) non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo è stato acquisito un contributo da parte del comune di Bologna, acquisito agli atti con PG.2024.0523951 del 22 maggio 2024:

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

l'impianto di trattamento fanghi industriali (ITFI) oggetto delle modifiche proposte è ubicato nel Comune di Bologna (BO); l'installazione in esame è collocata al limite del confine nord-ovest del Comune di Bologna, sulla sponda destra del canale Navile, in Località Corticella e a nord-est l'impianto occupa una parte del territorio comunale di Castel Maggiore;

l'impianto I.T.F.I. risulta autorizzato allo svolgimento dell'operazione D9 di trattamento chimico - fisico di rifiuti, con una capacità di trattamento pari a 149.000 t/anno di rifiuti, di cui 5.000 t/anno di rifiuti pericolosi (DET-AMB-2021-34 del 07/01/2021);

le modifiche non prevedono variazioni significative e rilevanti all'attuale assetto impiantistico; si ritengono di carattere puramente gestionale, anche rivolte alla sostenibilità ambientale, promuovendo il risparmio di risorse, con l'introduzione dell'operazione D13 e l'utilizzo di rifiuti in luogo di materie prime nel processo di trattamento chimico - fisico;

l'attività di miscelazione sarà svolta in ottemperanza alle prescrizioni di carattere generale, di cui al paragrafo 3.2 ed al paragrafo 4 del documento "Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 12/165/CR8C/C5";

per la nuova operazione D13 si prospetta una potenzialità massima giornaliera di 40 t/g e di 5.000 t/a. Tale quantità non comporterà variazioni rispetto al quantitativo autorizzato all'attività D9 ovvero 149.000 t/a (di cui 5.000 t/a di rifiuti pericolosi);

per l'impianto si propongono quindi alcune modifiche a carattere gestionale, così riassunte:

1. introduzione dell'operazione D13 "Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12" per la miscelazione di rifiuti/materie prime finalizzata al successivo trattamento chimico-fisico in impianto;
2. installazione di un silo aggiuntivo per lo stoccaggio della calce idrata;
3. interruzione del monitoraggio allo scarico S2;
4. introduzione di nuovi codici EER all'elenco dei rifiuti ammessi all'impianto;
5. gestione delle vasche VE1 per lo stoccaggio di rifiuti;
6. riutilizzo della vasca F per la raccolta del chiarificato dalla filtropressa;

le modifiche citate prevedono minimali attività di cantiere: sono previste attività di montaggio meccanico per l'installazione dei vari sistemi di piping/collegamento tubazioni ovvero per predisporre quanto necessario all'operazione D13 e per la nuova gestione delle vasche VE1 ed F oltre alle attività di sistemazione della platea per l'installazione del silo aggiuntivo;

tutte le nuove tubazioni saranno realizzate fuori terra (non sono previsti scavi);

le modifiche sopra elencate, saranno poi autorizzate con una modifica sostanziale di AIA, alla luce della richiesta di introdurre l'operazione D13 che configurerebbe per l'impianto una nuova categoria IPPC ovvero:

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2.;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

atmosfera e qualità dell'aria

le modifiche in esame non comportano impatti sulla qualità dell'aria; l'unico fattore di impatto collegabile al nuovo punto emissivo per il silo della calce idrata, è valutato come minimale e non significativo. Il nuovo punto di emissione in atmosfera corrispondente al filtro a maniche a servizio del nuovo silo per la calce idrata, utilizzato in maniera alternativa all'esistente, viene considerato non significativo; non sono pertanto attesi impatti negativi significativi sulla componente aria riconducibili alla proposta in esame. Non sono attesi impatti in fase di cantiere vista l'esiguità delle attività previste (in prevalenza lavorazioni di montaggio meccanico),

ambiente idrico

l'impianto si colloca in un'area identificata dal PGRA come "Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti", scenario P2, sia per il Reticolo Principale che Secondario di pianura. Dal momento che nell'ambito della presente modifica non sono previsti ampliamenti o variazioni di destinazione d'uso, non si evidenziano elementi di incoerenza rispetto alle previsioni citate;

per la tipologia di modifiche proposte non è previsto l'utilizzo di risorse idriche locali, non sono prevedibili inquinamenti dei corsi d'acqua e delle falde acquifere e nessun fattore di rischio differente rispetto allo stato attuale autorizzato;

l'impianto è dotato di rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento che copre l'intera area; la rete confluisce ad un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, costituito da due vasche che garantiscono un volume totale di accumulo pari a 78 m³,

le acque di seconda pioggia sono inviate a trattamento all'adiacente impianto IDAR tramite il punto di scarico S2. La rete di raccolta a cui recapitano le aree di stoccaggio carburanti per mezzi d'opera (serbatoio mobile carburante e deposito olio esausti provvisti di bacino di contenimento) e le aree di deposito rifiuti da manutenzione (pavimentate) è

provvista di disoleatore e collettata alla rete acque meteoriche e al sistema prima pioggia. Le acque meteoriche di dilavamento delle zone di carico/scarico e del piazzale di disidratazione e stoccaggio dei rifiuti palabili vengono trattate all'interno dell'installazione insieme ai rifiuti;

premesso quanto evidenziato, nel complesso non sono quindi attesi impatti sulle risorse idriche;

impatti sulle acque superficiali: in fase di cantiere non vi saranno scarichi o recapiti di reflui in corpi idrici superficiali. Non è prevista alterazione del corso del Navile e/o compromissione dello stesso in termini qualitativi. In fase di esercizio i potenziali impatti sulla qualità delle acque superficiali sono riconducibili alla gestione delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche, dei rifiuti e dei reflui, questi ultimi intesi come acque di processo. Non essendo prevista alcuna modifica all'impianto in relazione ai punti di recapito degli scarichi e nessun nuovo scarico, non sono previsti impatti e/o fattori di impatto differenti rispetto allo stato attuale e autorizzato;

impatti sulle acque sotterranee: non essendo necessarie attività di scavo/movimenti terra e non essendo prevista la realizzazione di fondazioni ed opere interrato e la produzione di acque di cantiere, non si prevedono interferenze con le falde superficiali e sotterranee. In fase di esercizio i potenziali impatti sulla qualità delle acque sotterranee sono riconducibili alla gestione delle acque di processo, delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche. Non essendo prevista alcuna modifica all'impianto non sono previsti impatti e/o fattori di impatto differenti rispetto allo stato attuale e autorizzato. Tutte le attività di impianto, compresa la nuova attività di miscelazione, saranno gestite in piena sicurezza e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di inquinamento nell'ambiente esterno;

suolo e sottosuolo

per la tipologia di modifiche proposte non sono prevedibili inquinamenti e nessun fattore di rischio differente rispetto allo stato attuale autorizzato. L'impianto è dotato di pavimentazione e di rete di raccolta delle acque meteoriche;

i presidi ambientali presenti (pavimentazioni dotati di rete di raccolta) consentono di scongiurare qualsiasi possibile contaminazione del suolo e di conseguenza i potenziali impatti sulla componente sono da considerarsi non significativi. Si ritiene che il sistema di impermeabilizzazione presente, nonché la costante attuazione del piano di monitoraggio ambientale, così come prescritto in AIA, garantiscano la protezione del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica sotterranea;

flora, fauna ed ecosistemi

le modifiche proposte non comportano alterazione alcuna al contesto territoriale circostante e alle aree agricole presenti: tutte le modifiche intervengono internamente all'impianto esistente e per propria tipologia non hanno influenza alcuna sul contesto. Non è prevista nuova occupazione di suolo. Non sono prevedibili alterazione degli habitat naturali e seminaturali circostanti e nessun disturbo sulla fauna locale significativo o comunque differente rispetto alla situazione attuale, non essendo previste nuove opere o nuove attività di rilevante impatto. Non sono attesi impatti in fase di cantiere vista l'esiguità delle attività previste (in prevalenza lavorazioni di montaggio meccanico) che non prevedono sfalcio di vegetazione, occupazione di suolo e/o disturbi particolari da rumore. Nei chiarimenti volontari il proponente ribadisce che le attività previste per propria tipologia non prevedono scavi o nuove occupazioni di suolo, non saranno causa di alterazione alcuna della vegetazione rilevabile nell'intorno, le aree di lavoro sono circoscritte agli skid di impianto e distanti dalle prime alberature presenti;

paesaggio e beni culturali

le modifiche proposte non comportano variazioni in termini di sottrazione di risorsa/intervisibilità e non coinvolgono beni culturali; gli ambiti fluviali e perfluviali del Canale Navile non sono interferiti; le modifiche proposte sono minimali e di carattere gestionale e non prevedono nuovi volumi edilizi e nessuna alterazione del contesto/occupazione di suolo in esterno all'impianto. La presenza dell'impianto è consolidata per l'ambito locale; inoltre data la forte

antropizzazione dell'area circostante e la presenza di attività produttive, tali modifiche non si ritengono significative in termini percettivi e tali da compromettere la panoramicità nel comparto. Non sono attesi impatti sul paesaggio in fase di cantiere;

rumore e vibrazioni

le modifiche proposte per l'impianto esistente non comportano variazioni significative in termini di clima acustico rispetto a quanto evidenziato nella situazione attuale; non sono previste nuove sorgenti acustiche. Come emerge dalla Relazione di Invarianza acustica le modifiche possono considerarsi irrilevanti in termini acustici; le sorgenti di rumore relative all'impianto ITFI in oggetto sono le medesime dello stato autorizzato. Non sono attesi impatti dal punto di vista del rumore in fase di cantiere; le attività sono prevalentemente di montaggio meccanico e circoscritte all'ambito locale. Il traffico di cantiere e l'operatività dei mezzi è minimale e non è tale da generare criticità in termini acustici (il primo ricettore vicino è localizzato ad oltre 400 mt dal perimetro di impianto);

traffico

le modifiche in oggetto non comportano variazioni in termini di traffico veicolare generato dall'operatività dell'impianto rispetto alla situazione autorizzata. Al contrario, la gestione delle quantità di rifiuto in sostituzione delle materie prime determina una riduzione degli impatti dovuti al trasporto e alla produzione delle stesse. Il traffico di cantiere e l'operatività dei mezzi è minimale e non è tale da generare criticità sulla circolazione viaria;

salute e benessere dell'uomo

non essendo previsti fattori di impatto significativi e/o differenti rispetto allo stato ad oggi autorizzato e nessuna perturbazione significativa delle risorse ambientali, del paesaggio e dell'intervisibilità, non si prevedono fattori negativi determinabili dal progetto sullo stato di salute e di benessere della popolazione;

rifiuti

la presente modifica consentirà il risparmio di materie prime che possono essere sostituite da rifiuti aventi caratteristiche acide/basiche ed è in linea con il documento "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE. Nello specifico, la BAT 22 riporta che al fine di utilizzare efficientemente i materiali e quindi le materie prime impiegate nei processi, è possibile impiegare per il trattamento dei rifiuti, rifiuti in sostituzione di altri materiali, ad esempio rifiuti acidi o alcali. L'attività di utilizzo di rifiuti in sostituzione di materie prime per il processo di trattamento rifiuti, e quindi la possibilità di poter miscelare materie prime con rifiuti, sarà autorizzata come operazione D13 e pertanto come attività di miscelazione anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazione interessate:

l'impianto di trattamento fanghi industriali - ITFI è attualmente autorizzato con AIA DET-AMB-2021-34 del 07/01/2021, all'esercizio delle attività di trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti 5.1 b e 5.3 a 2, dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

le attività previste nella modifica esaminata consistono in modifiche di carattere prettamente gestionale ed in modifiche finalizzate all'ottimizzazione della gestione impiantistica che prevedono attività di cantiere molto limitate, senza la previsione di scavi o nuove occupazioni di suolo. Tali attività dovranno essere autorizzate con una modifica sostanziale di AIA;

l'attività di utilizzo di rifiuti in sostituzione di materie prime per il processo di trattamento rifiuti, e quindi la possibilità di poter miscelare materie prime con rifiuti, sarà autorizzata come operazione D13 e pertanto come attività di miscelazione anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

poiché la massima cautela nella miscelazione è un aspetto di rilevanza ambientale oltre che di carattere gestionale, si chiede che sia presentata una relazione sulla miscelazione che riporti i vari gruppi di miscele possibili (gruppi di rifiuti identificati dai CER) divisi tra rifiuti acidi, basici e coagulanti. Si ritiene inoltre che debbano essere implementate le procedure in essere, attraverso l'effettuazione di verifiche analitiche del rifiuto in ingresso da eseguirsi con cadenza da definire come programmata o periodica a campione;

il Comune di Bologna, inoltre, ricorda l'adesione alla Missione Clima, con cui ha intrapreso l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica al 2030. Si tratta di un ambizioso traguardo che richiede l'impegno di tutti, compatibilmente con le proprie possibilità di intervento, ed è importante che tutte le trasformazioni del territorio siano orientate e coerenti con gli obiettivi della Missione. Si suggerisce pertanto, in un'ottica di maggiore decarbonizzazione degli usi energetici finali e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, di considerare l'introduzione di soluzioni migliorative dei processi, orientate al progressivo abbandono delle fonti fossili ed al ricorso sempre maggiore ad energia proveniente da fonti rinnovabili;

per quanto riguarda le seguenti richieste, elencate tra le modifiche oggetto di screening:

1. l'interruzione del monitoraggio dei parametri COD, SST ed Idrocarburi Totali allo scarico S2 delle acque di seconda pioggia della viabilità interna, in linea con quanto citato nell'atto autorizzativo vigente, dal momento che a seguito degli autocontrolli effettuati nell'ultimo triennio non si è verificato alcun superamento;
2. l'introduzione di nuovi codici EER (161001, 190299) all'elenco dei rifiuti ammessi a trattamento tramite operazione D9 e D13 dovuta alle esigenze di mercato in considerazione delle richieste da parte di diversi produttori del territorio locale, regionale e nazionale,

si comunica che tali richieste saranno trattate nell'ambito della modifica sostanziale di AIA, in quanto proprie della

fase autorizzativa e non pertinenti al presente procedimento di carattere ambientale;

emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto dichiarato dal proponente che valuta come minimale e non significativo l'impatto del nuovo punto emissivo per il silo della calce idrata; il nuovo punto di emissione in atmosfera corrispondente al filtro a maniche a servizio del nuovo silo per la calce idrata, verrà utilizzato in maniera alternativa all'esistente. Non si rende pertanto necessario un approfondimento tale da attivare una procedura di valutazione di impatto ambientale;

rischio idraulico

il proponente non ha presentato approfondimenti specifici. Per la valutazione si fa pertanto riferimento allo studio disponibile, presentato dal medesimo proponente per un procedimento precedente, in base al quale emerge che l'area di impianto ricade, ai sensi del vigente PGRA, in area P2 (alluvioni poco frequenti) per il Reticolo Principale e per il Reticolo Secondario di Pianura. In base agli studi effettuati non risultano necessarie ulteriori misure strutturali di riduzione del rischio (ad esempio muretti perimetrali o consistenti rialzi o rimodellamenti del piano campagna), escludendo pertanto che le modifiche proposte possano avere eventuali ripercussioni negative sull'impianto esistente nonché sulle zone circostanti. Si condivide che gli impatti potenziali sulle acque superficiali e sotterranee, connessi alle modifiche proposte, non siano negativi e significativi; non vengono modificati i punti di scarico;

suolo e sottosuolo

alla luce delle modifiche proposte, si concorda che il sistema di impermeabilizzazione e la rete di raccolta delle acque già in esercizio, nonché l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale prescritto in AIA, garantiscano la protezione del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica sotterranea;

vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

considerato che le modifiche progettuali si inseriscono all'interno di un impianto esistente in cui, come si evince

dalla "Planimetria interventi" fornita nelle integrazioni volontarie, nell'areale dei cantieri non sono presenti alberature e in generale non si prevedono tagli di vegetazione, non si ravvisano criticità per la componente. Il Comune di Bologna, preso atto che la realizzazione delle opere non interferisce né con la vegetazione esistente, né con le superfici permeabili, ha comunicato che le modifiche in oggetto sono conformi ai quadri prescrittivi regolamentari in merito agli aspetti vegetazionali. Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, il sito più prossimo si trova a circa 4 km, pertanto, considerata la distanza dell'area in esame e la tipologia delle modifiche proposte di carattere prettamente gestionali e di limitata influenza con il contesto territoriale, si ritiene l'impatto irrilevante e comunque non significativo;

paesaggio e beni culturali

l'area intorno all'impianto è caratterizzata da un contesto produttivo già consolidato, con il Canale Navile quale principale ed esclusivo elemento di naturalità, ma che non costituisce vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art.142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, nella cartografia aggiornata del PUG del Comune di Bologna. Pertanto, si prende atto che il progetto non interferisce con nessun vincolo, né tutela esistente. Per quanto riguarda la percezione visiva l'unico elemento che verrà costruito in esterno, comunque a ridosso di un capannone, è il silo aggiuntivo per la calce idrata che si può ritenere integrato nel complesso impiantistico senza costituire un elemento di incongruità percettiva. Considerata la tipologia degli interventi di progetto, che non prevedono opere di carattere edilizio ma esclusivamente modifiche di carattere gestionale ed adeguamenti impiantistici, ed in relazione al fatto che non si prevedono ulteriori occupazioni di suolo permeabile, si ritiene che le modifiche proposte non possano determinare impatti significativi sul paesaggio ed il patrimonio storico-culturale;

rumore

è stata presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata da tecnico competente in materia, in cui

viene attestato che "...la modifica prevista non determina variazioni significative delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo abilitativo relativamente alla matrice rumore (DET-AMB-2021-34 del 07/01/2021 e s.m.i.), come già analizzate nell'ambito della valutazione di impatto acustico (Valutazione di impatto acustico redatta il 12/10/2022 al fine di verificare l'impatto acustico delle modifiche approvate con la determina sopracitata), conseguentemente si conferma il rispetto dei valori limite di riferimento (assoluti e differenziali)". Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente, in quanto le sorgenti di rumore sono le medesime dello stato autorizzato. Il rumore in fase di cantiere si considera non significativo;

traffico indotto

si prende atto che la gestione delle quantità di rifiuto in sostituzione delle materie prime determinerà una riduzione degli impatti dovuti al trasporto e alla produzione delle stesse;

rifiuti

considerato che l'attività proposta prevede l'utilizzo di rifiuti in sostituzione di materie prime per il processo di trattamento rifiuti, tale da comportare un risparmio di materie prime ed una riduzione della produzione di rifiuti in uscita, si ritiene che non ci siano impatti negativi sulla componente;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2024.0528387 del 23 maggio 2024, sulla base della documentazione presentata e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "Modifiche per ottimizzazioni operative e gestionali dell'impianto ITFI2" localizzato nel comune di Bologna può essere escluso dalla ulteriore

procedura di VIA nel rispetto delle condizioni di seguito elencate (contenute altresì nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

1. poiché la massima cautela nella miscelazione è un aspetto di rilevanza ambientale oltre che di carattere gestionale, si chiede che, in fase di modifica sostanziale di AIA sia presentata una relazione sulla miscelazione che riporti i vari gruppi di miscele possibili (gruppi di rifiuti identificati dai CER) divisi tra rifiuti acidi, basici e coagulanti; si ritiene inoltre che debbano essere implementate le procedure in essere, attraverso l'effettuazione di verifiche analitiche del rifiuto in ingresso, da eseguirsi con cadenza da definire come programmata o periodica a campione;

per una migliore definizione degli iter autorizzativi successivi si riportano le principali indicazioni fornite dagli Enti competenti in relazione alle autorizzazioni/pareri da rilasciare:

- il Comune di Bologna, con contributo acquisito agli atti con PG.2024.0523951 del 22 maggio 2024, in un'ottica di maggiore decarbonizzazione degli usi energetici finali e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, suggerisce/propone di considerare l'introduzione di soluzioni migliorative dei processi, orientate al progressivo abbandono delle fonti fossili ed al ricorso sempre maggiore ad energia proveniente da fonti rinnovabili;

si fa inoltre presente che a seguito della conclusione del presente procedimento:

le seguenti richieste, elencate tra le modifiche di screening:

1. l'interruzione del monitoraggio dei parametri COD, SST ed Idrocarburi Totali allo scarico S2 delle acque di seconda pioggia della viabilità interna, in linea con quanto citato nell'atto autorizzativo vigente, dal momento che a seguito degli autocontrolli effettuati nell'ultimo triennio non si è verificato alcun superamento
2. l'introduzione di nuovi codici EER (161001, 190299) all'elenco dei rifiuti ammessi a trattamento

tramite operazione D9 e D13 dovuta alle esigenze di mercato in considerazione delle richieste da parte di diversi produttori del territorio locale, regionale e nazionale

saranno trattate nell'ambito della modifica sostanziale di AIA, in quanto proprie della fase autorizzativa e non pertinenti al presente procedimento di carattere ambientale;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n. 157 "Piano Integrato delle Attività e

dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione”;

- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 novembre 2023 n. 2077 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Modifiche per ottimizzazioni operative e gestionali dell'impianto ITFI” localizzato nel comune di Bologna proposto da Herambiente S.p.A., per le valutazioni espresse in

narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. poiché la massima cautela nella miscelazione è un aspetto di rilevanza ambientale oltre che di carattere gestionale, si chiede che, in fase di modifica sostanziale di AIA sia presentata una relazione sulla miscelazione che riporti i vari gruppi di miscele possibili (gruppi di rifiuti identificati dai CER) divisi tra rifiuti acidi, basici e coagulanti; si ritiene inoltre che debbano essere implementate le procedure in essere, attraverso l'effettuazione di verifiche analitiche del rifiuto in ingresso, da eseguirsi con cadenza da definire come programmata o periodica a campione;
- b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza della condizione ambientale di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata da ARPAE APAM Bologna;
- c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
- d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento [verifica di assoggettabilità a VIA](#) all'Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza>. L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito ad ARPAE AACM di Bologna alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
- e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di

assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;

- f) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Herambiente S.p.A., al Comune di Bologna, al Comune di Castel Maggiore, alla Città Metropolitana di Bologna, all' AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica Bologna, all'ARPAE di Bologna, all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Bologna, HERA Gestione Servizio Idrico Integrato;
- h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI